

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 720

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ALESSANDRO, PEZZOPANE

Sospensione dell'applicazione delle misure di riorganizzazione della rete ospedaliera nei territori della regione Abruzzo colpiti da eventi sismici

Presentata il 12 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regione Abruzzo ha visto riconosciuto da parte del legislatore nazionale un precedente provvedimento di sospensione delle disposizioni in materia di definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, nei comuni dei crateri sismici.

Tuttavia gli eventi legati al terremoto hanno profondamente influenzato l'intera programmazione sanitaria regionale, a partire dalla programmazione della rete ospedaliera che prevede la realizzazione di nuovi interventi di edilizia sanitaria che consen-

tiranno una diversa articolazione dell'offerta sanitaria.

Appare evidente che nelle more della nuova programmazione dell'offerta sanitaria, possibile solo con la realizzazione degli interventi previsti di edilizia sanitaria, deve essere prevista una sospensione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, per i presidi di Popoli, Atessa, Guardagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne già oggetto di misure di riconversione come disposto dai decreti del Commissario *ad acta* in applicazione del citato regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo colpito da eventi sismici, nei comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta della regione Abruzzo provvede, in applicazione delle disposizioni del comma 1, a individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

ART. 2.

1. Negli stessi termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture sanitarie di Pescina, Casoli, Atessa e Gissi nel territorio della regione Abruzzo sono classificate presidi di area disagiata secondo le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, anche in deroga ai parametri previsti dalla normativa vigente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta della regione Abruzzo provvede ad individuare i singoli provvedimenti di riorganiz-

zazione della rete ospedaliera in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

3. Negli stessi termini di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono altresì sospese le disposizioni contenute nella deliberazione del Commissario *ad acta* n. 45/2010 del 5 agosto 2010.



18PDL0015230